

Il ricorrente sostiene che i documenti comunicati alla Commissione rappresentano una domanda di pagamento definitivo conforme all'art. 52, n. 5, e che, concludendo in senso contrario, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o ha commesso un evidente errore di valutazione.

Si sostiene altresì che l'interpretazione del regolamento proposta dalla Commissione è in contrasto con i principi della certezza del diritto e di proporzionalità.

Il ricorrente fa valere che se l'interpretazione dell'art. 52, n. 5, del regolamento e/o dell'allegato alla sua decisione C(92)1358/8, proposta dalla Commissione fosse corretta, la natura assoluta di tali disposizioni sarebbe contraria al principio di proporzionalità. Inoltre, tali disposizioni sarebbero in contrasto con il principio di certezza del diritto, in quanto non sarebbero sufficientemente chiare e precise e, nel caso di specie, si sostiene che in forza dell'art. 241 CE le disposizioni del regolamento e della decisione non sono applicabili nei confronti del Regno Unito.

Il ricorrente sostiene che la decisione della Commissione contenuta nella sua lettera 22 novembre 2002 non rivela il principio di fatto e di diritto alla sua base e dovrebbe quindi essere annullata per motivazione insufficiente.

2) La decisione di ottenere il recupero di euro 9 272 767 dell'assistenza FESR

Secondo il ricorrente, la lettera-decisione 22 novembre 2002, con cui la Commissione ha notificato al Regno Unito il proprio obbligo di procedere al recupero della somma pari a euro 9 272 767 dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

- la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o ha erroneamente interpretato e/o commesso un evidente errore di valutazione;
- la decisione è in contrasto con i principi di buona amministrazione, solidarietà comunitaria, partnership regionale e di collaborazione tra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri;
- insufficienza di motivazione.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica del Portogallo, presentato il 10 febbraio 2003

(Causa C-48/03)

(2003/C 70/28)

Il 10 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Ana Maria Alves Vieira, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica del Portogallo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che non avendo approvato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva 2000/16/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi e non avendole comunque comunicate alla Commissione, la Repubblica del Portogallo è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva;
- condannare la Repubblica del Portogallo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 2 maggio 2001.

(¹) GU L 105 del 6.5.2000, pag. 36.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Rennes, con ordinanza 5 febbraio 2003, nella causa Alain Rousseau contro Association Comité économique régional agricoles fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL)

(Causa C-49/03)

(2003/C 70/29)

Con ordinanza 5 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 febbraio 2003, nella causa Alain Rousseau